

Armonizzazione contabile

Servizio di assistenza ai Comuni

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità

Webinar 1/04/2015: risposte ai quesiti

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità: principi

- il principio contabile applicato n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, ecc.);
- per le entrate di dubbia e difficile esazione è vietato il cd. accertamento per cassa;
- per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità: principi

Nel corso di ciascun esercizio, il FCDE impedisce l'utilizzo di entrate esigibili nell'esercizio, ma di dubbia e difficile esazione, a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio.

Il FCDE è disciplinato dettagliatamente nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 3.3 e dall'esempio n. 5, con riferimento:

- all'accantonamento nel bilancio di previsione;
- all'accantonamento nel risultato di amministrazione effettuato in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità: principi

Ai fini della determinazione del Fondo, la scelta del livello di analisi dei crediti (tipologia, categoria, capitolo) è lasciata al singolo ente.

Non richiedono l'accantonamento al Fondo, in quanto considerate sicure:

- .i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto entrate destinate ad essere accertate a seguito dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;

- .i crediti assistiti da fidejussione;

- .le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa;

- .le entrate riscosse per conto di altro ente da versare al beneficiario.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione occorre:

- 1) individuare le tipologie di entrate stanziata che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione
- 2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati (nel primo esercizio di adozione del nuovo principio si fa riferimento agli incassi in c/competenza ed in c/residui)
- 3) determinare l'importo dell'accantonamento al Fondo, applicando agli stanziamenti le percentuali determinate al punto 2)

Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del FCDE stanziato in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione

Tavola 4.1 Esempio calcolo accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità

	2010 ANNO n-5	2011 NNO n-4	2012 ANNO n-3	2013 ANNO n-2	2014 ANNO n-1	Totale quinquen- nio	% FONDO (100% - %media)	Previsioni anno 2015 (anno n) Voce di Entrata xx rilevante ai fini dell'accantonamento al FCDE)	Importo minimo FCDE Bilancio 2015
Accertato cp	196	190	210	190	220	1006		200	
Incassato cp	180	170	140	140	200	830			
rapporto Inc/Acc	91,84%	89,47%	66,67%	73,68%	90,91%	82,50%			
metodo A1) media aritmetica su totali						82,50%	17,50%		34,99 euro
metodo A2) media aritmetica dei singoli rapporti						82,51%	17,49%		34,97 euro
metodo B) ponderazione incassi/Accertamenti	0,1	0,1	0,1	0,35	0,35				
Accertamenti per peso ponderazione	19,6	19	21	66,5	77	203,1			
Incassi per peso ponderazione	18	17	14	49	70	168,0			
rapporto Inc/Acc	91,84%	89,47%	66,67%	73,68%	90,91%	82,72%			
media aritmetica su totali						82,72%	17,28%		34,56 euro
metodo C) media ponderata dei singoli rapporti									
Ponderazione	0,1	0,1	0,1	0,35	0,35				
%incassato/accertato x peso ponderazione	9,18%	8,95%	6,67%	25,79%	31,82%				
sommatoria percentuali ponderate						82,41%	17,59%		35,19 euro

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione

Tavola 4.2 Prospetto per il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
bilancio di previsione 2015	incCP + inc Res / acc CP	anni da prendere in esame									
bilancio di previsione 2016		incCP + inc Res / acc CP	inc CP / Acc CP	anni da prendere in esame							
bilancio di previsione 2017			incCP + inc Res / acc CP	incCP + inc Res / acc CP	incCP + inc Res / acc CP	inc CP / Acc CP	inc CP / Acc CP	anni da prendere in esame			
bilancio di previsione 2018				incCP + inc Res / acc CP	incCP + inc Res / acc CP	inc CP / Acc CP	inc CP / Acc CP	inc CP / Acc CP	anni da prendere in esame		
bilancio di previsione 2019					incCP + inc Res / acc CP	inc CP / Acc CP	inc CP / Acc CP	inc CP / Acc CP	inc CP / Acc CP	anni da prendere in esame	
bilancio di previsione 2020						inc CP / Acc CP	anni da prendere in esame				

Nel prospetto, la formula [inc CP / acc CP] può essere sostituita dalla formula [inc CP X + inc CP X+1 in c/residui X / acc CP X]

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione

Tavola 4.3 Esempio per il calcolo della percentuale di accantonamento del fondo crediti dubbia esigibilità

Voce di entrata rilevante ai fini del calcolo del FCDE	% fondo (100-%media)	Previsioni anno n voce di entrata xxxx rilevante ai fini dell'accantonamento	Importo minimo fondo CDE anno n	% accantonamento da indicare nell'ultima colonna del prospetto allegato al bilancio
Xxxx	17,5%	200	35,00	
Yyyy	20,2%	150	30,30	
Totale		350	65,30	18,7% (=65,30/350)

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione

Al fine di consentire un avvio graduale dell'accantonamento al FCDE, è possibile stanziare nel bilancio di previsione:

- nel primo esercizio una quota almeno pari al 36% dell'importo dell'accantonamento correttamente quantificato e rappresentato nel prospetto relativo al FCDE allegato al bilancio di previsione (55% per gli enti sperimentatori);
- nel secondo esercizio una quota pari almeno al 55% dell'accantonamento, nel terzo esercizio una quota pari almeno al 70% dell'accantonamento, nel quarto esercizio una quota pari almeno al 85% dell'accantonamento ed infine, nel quinto esercizio, un accantonamento pari al 100%.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto

In occasione del rendiconto, se il FCDE :

- è inferiore all'importo considerato congruo, è incrementata la quota del risultato di amministrazione dedicata al Fondo;
- risulta superiore all'importo considerato congruo, si procede allo svincolo della quota di risultato di amministrazione non necessaria

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto

Al fine di dare dimostrazione della corretta determinazione dell'accantonamento, è richiesta la compilazione di un allegato, sia al bilancio di previsione sia al rendiconto, per ogni esercizio compreso nel bilancio

L'allegato, anche per garantire la confrontabilità dei bilanci, richiede la dimostrazione della composizione del FCDE per tipologie, indipendentemente dal livello di analisi che l'ente autonomamente sceglie per valutare le proprie entrate.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto

L'accantonamento al FCDE è effettuato per l'intero importo nel rendiconto a decorrere già dal primo esercizio:

- se il risultato di amministrazione non presenta un importo sufficiente a comprendere il FCDE, per tale quota si registra un disavanzo che deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di gestione;
- fino a quando il FCDE non risulta adeguato, non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità a rendiconto

Tavola 4.4 Esempio di accantonamento ordinario a rendiconto (media aritmetica semplice) e di accantonamento con applicazione della riduzione sui residui attivi

Totale residui attivi cancellati in sede di Riaccertamento straordinario dei residui						150,00			
Totale residui attivi risultanti dal rendiconto 2013						2.000,00			
Rapporto percentuale di riduzione applicabile ai residui attivi alla data del 1/01						7,50%			
	2010 ANNO n-5	2011 ANNO n-4	2012 ANNO n-3	2013 ANNO n-2	2014 ANNO n-1	Totale quinquen- nio	% FONDO (100% - %media)	Totale residui attivi al 31/12/2015 (31/12/n) Voce di Entrata xx rilevante ai fini dell'accantonamento al FCDE)	Importo minimo FCDE rendiconto
Residui attivi alla data 1/01	50,00	57,00	67,88	127,02	157,97	459,87			
Incassato in conto residui	9,00	9,12	10,86	19,05	26,85	74,89			
rapporto Incassato in conto residui/Residui attivi iniziali	18,00%	16,00%	16,00%	15,00%	17,00%				
Ipotesi: media aritmetica dei singoli rapporti						16,40%	83,60%	48	40,13 euro
Residui attivi alla data 1/01	46,25	52,73	62,79	117,49	146,12	425,38			
Incassato in conto residui	9,00	9,12	10,86	19,05	26,85	74,89			
rapport Incassato in conto residui/Residui attivi iniziali	19,46%	17,30%	17,30%	16,22%	18,38%				
Ipotesi: media aritmetica dei singoli rapporti con residui iniziali ridotti						17,73%	82,27%	48	39,49 euro

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità

- Il FCDE è utilizzato in caso di cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo la quota di accantonamento nel risultato di amministrazione.
- Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia o difficile esazione, non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo accantonato nell'avanzo.
- A seguito della cancellazione dei crediti dalle scritture finanziarie, è necessario adeguare l'accantonamento all'importo riaccertato dei residui attivi.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità durante la gestione

- Il fondo va verificato nel corso della gestione (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio), applicando la percentuale utilizzata in bilancio all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento.
- Si deroga a tale regole se (il completamento a 100) l'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato) è inferiore alla percentuale utilizzata in sede di bilancio, per la verifica e l'adeguamento dell'FCDE si fa riferimento a tale minore %.

Quesiti

La quota da vincolare per FCDE dell'avanzo 2014 come lo calcolo?

Il principio contabile prevede che "a seguito del riaccertamento straordinario dei residui è accantonata una quota del risultato di amministrazione..riferito ai residui attivi relativi agli esercizi precedenti che non sono stati oggetto di riaccertamento.". Per es. se la media di insoluto delle entrate dall'evasione dei 5 anni precedenti risulta del 20% devo vincolare sull'avanzo al 31/12/14 il 20% del valore dei residui attivi che, anche dopo il riaccertamento straordinario, ho deciso di mantenere? In teoria se con il riaccertamento straordinario si cancellassero tutti i residui attivi vorrebbe dire che non dovrei accantonare niente? in questo caso il 20% lo applicherei solo sulle previsioni delle entrate da evasione del bilancio 2015. E' corretto?

La quota da accantonare ad FCDE in sede di riaccertamento straordinario è disciplinata nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 3.3 e dall'esempio n. 5, secondo le modalità di calcolo che si effettuano in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. Il calcolo è quello illustrato nella slide 13, con la differenza che il rapporto ottenuto va applicato a tutti i residui riaccertati e non solo da quelli della competenza dell'anno. Se, nell'ipotesi (abbastanza inverosimile) in cui non ci fossero residui attivi da sottoporre all'FCDE, non si dovrebbe accantonare nulla in sede di riaccertamento straordinario. Sarebbe in ogni caso necessario l'accantonamento per il bilancio di previsione.

Quesiti

I ruoli tributari ICI-IMU-Tarsu anni precedenti, il residuo attivo come va trattato in sede di riaccertamento straordinario? Si deve stabilire, in riferimento ad essi, una parte di avanzo da accantonare, o altro?

Come già evidenziato nel webinar del 25 marzo u.s., il FCDE è una componente rilevante all'interno della procedura del riaccertamento. Rappresenta una quota accantonata del risultato di amministrazione al 1/1/2015, costituita allo scopo di tutelare l'ente dal rischio di utilizzare entrate di dubbia e difficile esigibilità .

Per quanto riguarda le voci da considerare, il FCDE, sia nel bilancio che nel rendiconto, si applica sostanzialmente a tutte quelle voci per le quali non vale un presupposto che ne possa escludere l'applicazione (entrate da amministrazioni pubbliche, entrate tributarie in autoliquidazione, ecc).

Sui residui attivi riaccertati al 1/1/2015, corrispondenti a tali entrate, tra cui rientrano senz'altro i ruoli Tari e i proventi dal recupero dell'evasione tributaria ICI ed Imu, l'FCDE si calcola con i rapporti già illustrati nelle precedenti slide. I valori da utilizzare per il calcolo delle medie, e del complemento a 100 per il FCDE, sono gli incassi in conto residuo e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi

.

Quesiti

Il Comune ha molti residui attivi di natura tributaria molto vecchi, sono ruoli coattivi emessi negli anni precedenti, con un grado di riscossione molto basso. Posso stralciarli dal bilancio anche se gli importi iscritti in bilancio corrispondono ad obbligazioni scadute? Lo devo fare nel consuntivo 2014 o con il riaccertamento dei residui? Nel caso in cui li stralciassi dal bilancio in occasione del consuntivo 2014 il disavanzo che si genera lo posso comunque spalmare in 30 anni?

Si riprende la risposta già data ad analogo quesito cui è stata data risposta nel webinar del 16/03/2015.

Il Comune può stralciare i residui attivi di dubbia esigibilità nel rendiconto 2014, ma in questo caso, l'eventuale disavanzo derivante da tale cancellazione, sarà applicato al bilancio di previsione con le modalità ordinarie.

Pertanto è opportuno, mantenere i residui attivi di dubbia e difficile esigibilità effettuando l'accantonamento a FCDE, in sede di riaccertamento straordinario.

L'eventuale disavanzo che scaturisce da tale accantonamento può essere ripianato in 30 anni.

Continua...

Quesiti

..segue

Va però tenuto conto della delibera n. 4/2015 della Sez. autonomie della Corte dei Conti, riguardante la definizione delle linee di indirizzo per l'attività di revisione degli enti locali, nell'ambito del passaggio alla nuova contabilità. La determinazione dei crediti di difficile incasso richiede da un lato una puntuale svalutazione di tali crediti, dall'altro deve essere finalizzata a impedire atteggiamenti dell'ente volti a eliminare dal rendiconto obbligazioni giuridiche perfezionate e scadute, ancorchè di difficile esazione. Ciò avrebbe riflessi sulla responsabilità connessa alla cura delle entrate pubbliche e comporterebbe alterazioni dei risultati di amministrazione che, qualora dovessero provocare situazioni di disavanzo potrebbero, impropriamente, beneficiare del trattamento agevolato previsto dal legislatore per i maggiori disavanzi derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui e dalla costituzione di un adeguato Fondo crediti di dubbia esigibilità

Quesiti

Siamo in sperimentazione dal 2014. Con riferimento alle entrate da ruoli tributari di tipo ordinario (come la TARI) sono accertate nell'esercizio in cui è emesso il ruolo a condizione che la scadenza della riscossione cada entro la data del rendiconto. Di conseguenza nel calcolo del fcde sia a preventivo che a consuntivo conteggiare comunque le riscossioni fino alla data del rendiconto? In tale modo ridurrei l'importo dei residui finali nel calcolo del tasso di riscossione a rendiconto e, a preventivo, aumenterei le riscossioni considerando anche quelle dell'esercizio successivo. L'operazione dovrebbe essere spiegata nella nota integrativa a meno che il principio contabile non ne possa tenere conto esplicitamente.

Nel calcolo del rapporto quinquennale tra incassi ed accertamenti, l'Ente prenderà a riferimento gli aggregati di entrata come definiti nella slide a pag. 7. Con riferimento all'accertamento di competenza può prendere a riferimento anche l'entrata riscossa l'anno successivo sull'anno precedente, per gli anni successivi al 2014. A rendiconto occorrerà prendere in relazione l'incasso fino alla data di scadenza del rendiconto rispetto al residuo iniziale. In tal caso, per omogeneità, si dovrà però detrarre l'incasso effettuato sulla competenza dell'anno precedente sull'annualità successiva.

Quesiti

Il programma di contabilità in uso nel calcolo automatico del FCDE mi chiede se voglio considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui attivi. Come mi comporto? Sono da considerare?

La modalità di calcolo sulle medie che prevede la possibilità di computare le riscossioni effettuate nell'anno $X + 1$ sull'accertamento di competenza dell'anno X , può essere utilizzata solo per le annualità in cui è vigente il principio di competenza finanziaria potenziata. Per i non sperimentatori, a partire dall'anno 2016, quando si potrà prendere in considerazione, con tale modalità di calcolo, l'anno 2015.

Quesiti

Buongiorno, leggo nelle FAQ del 27/02/2015 che alla richiesta di chiarimento sulle modalità di applicazione del FCDE sull'entrata TARI è stato risposto che le regole per l'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione sono diverse da quelle per la quantificazione del Fondo accantonamento per rischi da insoluti, come indicato dal D.P.R. n. 158/1999, previste per la predisposizione del piano finanziario della Tari (PEF). Fino a qui capisco e condivido. Sento però la necessità di avere chiarimenti sulla seconda parte della vostra risposta dove affermate che “la differenza tra la quota determinata con il principio contabile, rispetto a quella determinata nel piano finanziario TARI è finanziata dal Comune (quindi mi sembra di capire con la fiscalità generale e non con la TARI)”. Dalla risposta ne deduco che a vostro avviso può essere inserito tra i costi del PEF solamente la quota determinata con le regole del D.P.R. 158/1999. Quale norma vi ha ispirato per la risposta di cui sopra? Pongo la domanda perchè la legge 27/12/2013, n. 147, di istituzione della TARI, all'art. 1 comma 654, prevede che con le relative tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio, per cui sembrerebbe che, nell'ipotesi in cui il FCDE calcolato con le regole del D. Lgs. 118/2011 sia superiore al fondo accantonato per crediti inesigibili secondo il D.P.R. n. 158/1999, si possa inserire nei costi del PEF l'intero importo del FCDE D.Lgs. n. 118/2011, finanziandolo interamente con la tariffa, essendo un costo riferito al servizio di smaltimento dei rifiuti soli urbani. La mancata considerazione di tale differenziale nei costi del PEF potrebbe comportare di per se una violazione del suddetto comma 654? Aggiungerei che una diversa interpretazione della norma comporterebbe ulteriori difficoltà nella predisposizione del Bilancio di Previsione 2015 già a rischio di quadratura grazie alle normative che si sono susseguite ultimamente.

Quesiti

Si ribadisce quanto già indicato nei precedenti webinar del 27 febbraio e del 12 marzo u.s. Con riferimento alla Tari, la disciplina vigente, impone la copertura integrale dei costi, considerando lo scostamento tra gettito preventivo e consuntivo. Per quanto riguarda i crediti di dubbia esigibilità, la disciplina del DPR 158/99 e le linee guida del MEF prevedono l'accantonamento ad un fondo insoluti pari allo 0,5% per anno, con un adeguamento che, nel corso del tempo, non può superare il limite complessivo del 5% dell'entrata Tari. I crediti inesigibili vanno considerati per intero, inserendoli tra i costi nell'anno successivo rispetto a quello in cui si manifestano concretamente.

L'accantonamento a FCDE in sede di bilancio di previsione della Tari è determinato secondo la disciplina generale per le entrate di dubbia esigibilità, vale a dire con le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, punto 3.3. Qualora il fondo insoluti Tari risultasse superiore al FCDE (per l'entrata Tari), sarebbe senz'altro accantonare in quest'ultimo l'importo più alto. Non è però possibile fare il contrario, ovvero imputare al piano finanziario Tari l'importo (eventualmente) più elevato calcolato con le regole del principio contabile del D.Lgs. 118/08.

Quesiti

in relazione alle sanzioni cds chiedo di sapere se è corretta l'interpretazione Legautonomie-Anci Emilia Romagna di accertare le somme già ridotte del 30%

L'accertamento delle sanzioni avviene alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione.

L'accertamento in parola viene rettificato in riduzione per effetto dell'avvenuto pagamento della sanzione entro 5 giorni dalla contestazione/notifica.

Il documento predisposto da Legautonomie-Anci Emilia Romagna, pubblicato al link: http://www.anvu.it/wp-content/uploads/2015/03/gestione_proventi.pdf contiene utili indicazioni per la gestione delle sanzioni del CDS in regime di armonizzazione contabile di utile lettura.

Quesiti

Come bisogna comportarsi in caso di una Conciliazione stragiudiziale effettuata con il contribuente a marzo 2015 e riguardante Avvisi di accertamento ici per anni pregressi iscritti tutti a ruolo coatto. L'importo della conciliazione è chiaramente inferiore rispetto al totale dei ruoli emessi.

Occorre provvedere alla cancellazione dell'eventuale residuo attivo non più sorretto da obbligazione giuridica attiva. Si consiglia di cancellare il residuo in sede di riaccertamento straordinario dei residui.

Quali sono i mezzi per la copertura del FCDE ai fini degli equilibri correnti di bilancio 2015-2017?

L'accantonamento a FCDE in sede di bilancio di previsione 2015-2017 è finanziato con entrate proprie dell'Ente, con riferimento agli equilibri di bilancio. L'FCDE di parte corrente, deve essere finanziato con entrate correnti.

Quesiti

il fondo va applicato all'avanzo rideterminato al 1/1/2015? Soltanto dopo il riaccertamento straordinario?

La quota da accantonare ad FCDE in sede di riaccertamento straordinario è disciplinata nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 3.3 e dall'esempio n. 5, secondo le modalità di calcolo che si effettuano in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. La quota da accantonare costituisce una parte del risultato di amministrazione rideterminato con l'approvazione del riaccertamento straordinario da approvarsi con delibera di Giunta comunale contestualmente all'approvazione del rendiconto di gestione 2014.

Quesiti

Il saldo di cassa è obbligatorio anche per gli enti che non hanno problemi di cassa e un avanzo non vincolato abbastanza elevato? In caso di risposta affermativa, questo è limitativo alla destinazione dell'avanzo non vincolato, ho capito bene?

I nuovi equilibri di bilancio, per l'anno 2015, richiedono una specifica disciplina per l'utilizzo in termini di cassa delle entrate a destinazione vincolata. Il comma 3-bis dell'art. 187 del Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. h), del dl 174/2012, vieta l'utilizzo, da parte degli enti locali, dell'avanzo di amministrazione non vincolato in caso di ricorso all'utilizzo, in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione e delle anticipazioni di tesoreria, fuorché per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 dello stesso Tuel.

Quesiti

Se ho avanzo vincolato e per effetto dell'impatto del fcde vado in disavanzo posso da un lato applicare l'avanzo vincolato al bilancio 2015 ed in uscita applicare 1/30 dell'importo del disavanzo

Si conferma la possibilità di distribuire in 30 annualità l'eventuale disavanzo che dovesse scaturire dall'accantonamento, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, a FCDE sul risultato di amministrazione all'1/1/2015. Resta altresì confermato l'obbligo di dare corso all'avanzo vincolato, compatibilmente con i vincoli di cassa e del patto di stabilità interno.

Sui residui attivi non di parte corrente va calcolato il FCDE?

Sì, se rientrano nelle tipologie di entrata da assoggettare ad FCDE

Quesiti

A parità di entrate assoggettabili al FCDE le quote di questo pluriennale 2015-2017 cresceranno secondo le %.

Si conferma che nel bilancio 2015-2017 occorre effettuare gli accantonamenti minimi di legge previsti dalla legge di stabilità e indicati nella slide di pag. 9

E' consentito per particolari tipologie di voci effettuare a bilancio un accantonamento a FCDE superiore a quello che deriverebbe dal calcolo matematico delle 4 medi e previste dal metodo?

E' senz'altro consentito un accantonamento maggiore rispetto a quello che scaturisce dall'applicazione dei rapporti tra accertato ed incassato descritti nelle slide di presentazione a pag. 6, per ragioni di prudenza.

Quesiti

Debbo effettuare accantonamento ad FCDE anche se i residui attivi sono di importo inferiore rispetto a quanti risulta presso il concessionario della riscossione?

Si conferma che è necessario effettuare l'accantonamento a FCDE in sede di riaccertamento straordinario come da principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 3.3 e dall'esempio n. 5, secondo le modalità di calcolo che si effettuano in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. Il calcolo va effettuato sui residui attivi riaccertati all'1/1/2015.

Vorrei che si chiarisse meglio l'obbligo in merito alla rilevazione extra contabile dei dati di entrata necessari per il calcolo delle medie utili alla determinazione del FCDE; cioè vorrei sapere in quali casi occorre fare delle rilevazioni extra contabili? Il dato extracontabile va utilizzato anche per determinare l'accantonamento in sede di rendiconto 2014? o vale solo per la previsioni di bilancio 2015?

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, confrontando i dati extra contabili (es. ruoli emessi negli ultimi cinque anni) con gli incassi registrati in contabilità nei medesimi esercizi. Tale rilevazione vale solo per le previsioni di bilancio 2015-2017.